DELIBERAZIONE N. 83

CONSIGLIO N. 11 DI DATA 16.12.2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO CON LUISS - LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI. APPROVAZIONE MODIFICHE CONCORDATE CON LA CONTROPARTE E SOTTOSCRIZIONE.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	<u>Aventi diritto di voto:</u>		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	<u>Senza diritto di voto:</u>		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del 15 dicembre 2020, n. 107, con cui veniva adottato lo schema della Convenzione Quadro tra Area Science Park e Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, sui temi di comune interesse della promozione dell'innovazione tecnologica, del supporto all'imprenditorialità e alla crescita delle competenze tecnico-scientifiche sul territorio e della promozione delle tecnologie digitali nella gestione dei processi manageriali, e con cui veniva individuato quale referente per Area Science Park il Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, Stephen John Taylor, dando atto che la Convenzione sarebbe stata sottoscritta dal Presidente Sergio Paoletti, al quale veniva attribuita facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che si fossero rese necessarie in fase di sottoscrizione;
- la deliberazione del 28 aprile 2021, n. 23, con cui, dando atto che per cause non imputabili all'Ente la suddetta Convenzione non era stata ancora firmata, si dava mandato alla Presidente Caterina Petrillo per la sua sottoscrizione, confermando la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

PRESO ATTO che, nella suddetta fase di sottoscrizione, Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli ha chiesto di riformulare il testo in alcuni punti e di modificare e/o integrare le clausole dello schema adottato dal Consiglio di Amministrazione con la richiamata deliberazione in punto "Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati" (art. 7), "Recesso e risoluzione" (art. 11), "Responsabilità per mancata conclusione degli accordi attuativi e manleva" (art. 14);

DATO ATTO che, all'esito della trattativa condotta dai competenti uffici delle parti, si è convenuto di modificare e di integrare lo schema di Convenzione precedentemente adottato nei termini evidenziati nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESA VISIONE delle modifiche concordate con Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e ritenuto di approvarle;

RITENUTO opportuno, in ragione del tempo trascorso dalla prima deliberazione e del recente avvicendamento ai vertici dell'Ente, confermare a ogni buon conto l'interesse di Area Science Park rispetto all'attivazione di studi, ricerche e iniziative progettuali congiunte per la crescita della competitività e lo sviluppo di reti di eccellenza nazionale e internazionale, nel quadro degli *asset* del sistema ARGO e della sua estensione nazionale, con particolare focalizzazione sui temi della digitalizzazione dei processi industriali e dello sviluppo tecnologico delle imprese, del supporto all'imprenditorialità e alla diffusione di nuove competenze tecnico-scientifiche, della promozione della sostenibilità ambientale delle pratiche industriali;

RITENUTO, altresì, di confermare quale referente per Area Science Park il Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, Stephen John Taylor;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalla Presidente Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare ulteriori marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

DATO ATTO, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto deliberato attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di approvare le modifiche, riportate nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, allo schema della Convenzione Quadro tra Area Science Park e LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli sui temi di comune interesse della promozione dell'innovazione tecnologica, del supporto all'imprenditorialità e alla crescita delle competenze tecnico-scientifiche sul territorio e della promozione delle tecnologie digitali nella gestione dei processi manageriali;
- di confermare quale referente per Area Science Park il Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, Stephen John Taylor;
- di dare atto che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalla Presidente Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare ulteriori marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO	LA PRESIDENTE
Diego Arocchi	Caterina Petrillo
Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI	Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA C=IT

Convenzione quadro

tra

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**"), rappresentata dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, C.F. e P.IVA 00531590321, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliata per la sua carica presso la sede del medesimo, in Località Padriciano 99 – Trieste;

e

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (di seguito, per brevità, "**Luiss**"), con sede legale in Roma, viale Pola n. 12, c.f. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma;

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte";

premesso che

- **Area Science Park**:
 - è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
 - nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove e svolge attività di

ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

- è il soggetto attuatore e beneficiario diretto degli interventi finanziari previsti per la realizzazione del sistema strategico ARGO, nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato il 1° marzo 2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, rinnovato per il triennio 2021-2023 in data 15 luglio 2021;

- ARGO è un sistema strategico basato sull'innovazione di processi e prodotti per lo sviluppo economico a livello regionale, nazionale e internazionale e in grado di generare incrementi di produttività all'intero sistema economico, attraverso l'interazione tra ricerca e industria, considerata il vero fattore trainante dello sviluppo;

- il suddetto Protocollo, sottoscritto in attuazione della L.R. 45/2017, prevede in particolare che ARGO debba essere strutturato sul modello *Hub & Spoke* e realizzato attraverso lo sviluppo di quattro linee di intervento integrate nell'ambito dei seguenti asset:

- *asset* 1 - Insediamenti industriali ad alta tecnologia - rappresentato da insediamenti industriali in grado di attrarre investimenti ad alta tecnologia in un modello ad economia circolare sostenibile;
- *asset* 2 - Generazione e Sviluppo di Impresa - rappresentato dall'incubazione e dalla generazione di impresa attraverso nodi territoriali che operano con metodologie condivise;
- *asset* 3 - IP4 - Piattaforma Digitale per le imprese - rappresentato dalla trasformazione digitale delle imprese attraverso lo sviluppo di piattaforme regionali con nodi a specializzazione tematica;
- *asset* 4 - Piattaforme Tecnologiche - rappresentato dalle infrastrutture tecnologiche a sostegno della ricerca e della sperimentazione industriale;

- nell'ambito del sistema dinanzi descritto Area Science Park sviluppa, tra le altre, attività di ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per l'analisi dei sistemi territoriali; progettazione di iniziative concepite per mettere a sistema, integrare e ottimizzare risorse, conoscenze ed esperienze e per promuovere sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali sui temi di interesse strategico, al fine di promuovere positive ricadute sul sistema della ricerca scientifica e industriale e sulla competitività del sistema imprenditoriale, anche al fine di potenziare l'attrazione di investimenti e insediamenti produttivi sul territorio; sviluppo e gestione di infrastrutture di ricerca e piattaforme tecnologiche disponibili per attività di sperimentazione industriale delle imprese secondo modelli Open Access;
- il modello *Hub & Spoke* prevede che dopo la fase di primo test su scala regionale le attività e relazioni strutturate all'interno del Sistema ARGO siano sviluppate su scala allargata, sia attraverso l'estensione delle relazioni a ulteriori nodi di attività

e iniziative, presenti sul territorio nazionale, sia attraverso l'estensione delle metodologie già testate su nuovi ambiti territoriali;

- per il perseguimento delle finalità dinanzi descritte, Area Science Park ha proceduto a individuare Luiss quale partner per lo svolgimento in collaborazione di attività di studio, ricerca e sviluppo di progettualità congiunte negli specifici settori specialistici di ARGO, all'interno degli *asset* di sistema, scegliendolo tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 5 novembre 2020, n. 86, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata da Area Science Park con l'intento dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park stessa, in partenariato o in collaborazione con quest'ultima, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

- **Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli**:

o è un'Università autonoma, con quattro Dipartimenti (Economia e Finanza, Impresa e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche) e cinque scuole (Luiss *Business School*, Luiss *School of Government*, Luiss *School of European Political Economy*, Luiss *School of Law*, Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini"), che si contraddistingue per la presenza di una fitta rete di relazioni con circa 300 Università europee e oltre 200 aziende e istituzioni pubbliche e private;

o specializzata nelle scienze sociali, offre un contesto di apprendimento fondato su

apertura, inclusività, responsabilità sociale, sostenibilità e imprenditorialità, ritenendo che le scienze sociali abbiano un ruolo fondamentale nella nascente società digitale per ispirare e rendere possibile un mondo migliore;

- ha appositamente costituito dei centri di ricerca aventi un ruolo di primo piano nell'attività didattica e scientifica, al fine di favorire l'attività di studio, di ricerca e di formazione su tematiche di particolare interesse per il mondo delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, mentre tra le attività più rilevanti promosse dai dipartimenti rientrano lo svolgimento di ricerche, l'organizzazione di incontri di studio, seminari e convegni e la realizzazione di corsi o altre forme di attività formativa specializzata nei diversi settori;

- Luiss *Business School* (Luiss BS):

- è la Scuola di *business* e *management* di Luiss, che svolge attività di formazione post-laurea ed *executive*, ricerca applicata e consulenza rivolta alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni affinché divengano un punto di riferimento non solo per il privato, ma anche per il pubblico, un *hub* di conoscenza ad alto valore aggiunto;

- forte del legame con Confindustria e con le più importanti aziende e istituzioni italiane, si avvale del contributo di personaggi di spicco del mondo delle imprese, delle amministrazioni pubbliche, della consulenza, della finanza, delle libere professioni e ha una conoscenza e un punto di osservazione privilegiato sul mondo delle aziende, sui relativi fabbisogni formativi e sulla relativa domanda di formazione;

- ha sviluppato conoscenze e competenze nella realizzazione di progetti di ricerca su tematiche connesse a:

 a) analisi di mercato e di settore; modelli organizzativi e gestionali delle aziende

e delle amministrazioni pubbliche;

b) sistemi di gestione e sviluppo del personale, attività di formazione per dipendenti e dirigenti pubblici;

c) *entrepreneurship;*

d) sviluppo locale, finanza di progetto, *marketing* territoriale;

e) fabbisogni di piccole e medie imprese a livello di competenze manageriali e formazione;

f) *welfare* e relazioni industriali;

- dispone di avanzate competenze tecnico-scientifiche grazie alle sue risorse professionali, che includono *Core Faculty*, con profili più accademici (Professori Ordinari, Associati e Ricercatori), le cui competenze sono testimoniate dalla produzione scientifica, dalla partecipazione a numerosi progetti sia in ambito nazionale che internazionale, dai corsi a catalogo tenuti dai docenti, e *Adjunct Faculty*, ovvero risorse provenienti dalla *business community*, avvalendosi del contributo di personaggi di spicco del mondo delle imprese, delle amministrazioni pubbliche, della consulenza, della finanza, delle libere professioni;
- possiede competenze che riguardano tutti gli ambiti della gestione di impresa, leve manageriali, organizzative e strategiche, *Digital transformation* e *Agile transformation* con focus su resilienza economica, organizzativa e Digital Work, *Entrepreneurship* e sviluppo di *start up* e imprese innovative, ambiti funzionali della gestione di impresa (es. amministrazione, finanza e controllo, *Marketing & Sales*, *Project Management*; *Operations*; Gestione delle risorse umane), *soft skill* (comunicazione efficace, negoziazione, *self-empowerment*, *team building*);
- ha costituito in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti, Provincia di

Belluno, Comune di Belluno, Comune di Feltre e Consorzio BIM Piave di Belluno, l'Hub Veneto delle Dolomiti, con lo scopo di sviluppare iniziative di alta formazione, consulenza e ricerca applicata nell'area del *business* e *management* in base alle specifiche esigenze del territorio e dei destinatari;

- ha realizzato numerosi corsi a commessa erogati a popolazioni eterogenee all'interno delle aziende e che riguardano temi relativi ai trend tecnologici in atto quali i "*big data*", il "*cloud computing*", la "*cybersecurity*", la "*digital communication*", con un approccio focalizzato alla valutazione degli impatti delle tecnologie sui modelli di *business*, e partecipato a progetti europei sui temi della digitalizzazione di processo e del supporto all'imprenditorialità quali "*Digitalisation - Strategy Development Tool for the Digitalisation of SME*", per lo sviluppo di pratiche per le imprese nell'ambito degli ecosistemi della logistica innovativa e di servizi digitali e "AuToMa – *Automation, Technology transfer and Managerial practices for the growth of SMEs, a better Employability and the promotion of the Entrepreneurship*";

- **Area Science Park e Luiss** hanno un interesse comune per attivare studi, ricerche e iniziative progettuali congiunte per la crescita della competitività e lo sviluppo di reti di eccellenza nazionale e internazionale, nel quadro degli *asset* del sistema ARGO e della sua estensione nazionale, con particolare focalizzazione sui temi della digitalizzazione dei processi industriali e dello sviluppo tecnologico delle imprese, del supporto all'imprenditorialità e alla diffusione di nuove competenze tecnico-scientifiche, delle promozione della sostenibilità ambientale delle pratiche industriali, e al fine di realizzarle intendono addivenire a una forma di collaborazione volta all'attuazione dei principi e delle metodiche operative previste nel sistema strategico ARGO per Area Science Park e in accordo con la

propria missione statutaria per Luiss, mettendo in comune le competenze, i casi sperimentali e i modelli applicativi in loro possesso;

tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

ARTICOLO 1 - Valore delle premesse

1.1 Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

ARTICOLO 2 - Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione Quadro Area Science Park e Luiss, con particolare riferimento a Luiss Business School, si impegnano a collaborare, nel quadro del Sistema ARGO e secondo le rispettive normative, sui temi di comune interesse della promozione dell'innovazione tecnologica, del supporto all'imprenditorialità e alla crescita delle competenze tecnico-scientifiche sul territorio e della promozione delle tecnologie digitali nella gestione dei processi manageriali, in particolare realizzando congiuntamente attività di:

- realizzazione di iniziative a supporto della crescita delle competenze tecniche e manageriali per le imprese e le Pubbliche Amministrazioni dei territori di riferimento per le attività del Sistema ARGO, con la finalità di sostenere il miglioramento della competitività dei sistemi territoriali e promuovere l'attrattività di investimenti e risorse umane;
- definizione, progettazione e sviluppo di attività di alta formazione specialistica sui temi dell'innovazione digitale dei processi e dello sviluppo di competenze strategiche e gestionali, per favorire l'adozione e la promozione dell'innovazione tecnologica presso imprese e Pubbliche Amministrazioni;
- sviluppo e promozione di modelli innovativi per la gestione della conoscenza

e per la proposta di servizi di supporto e modalità innovative di utilizzo industriale di piattaforme e infrastrutture scientifico-tecnologiche, per favorire lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e la collaborazione ricerca-impresa;

- promozione congiunta delle ulteriori iniziative e attività di interesse comune realizzate da Area Science Park e da Luiss con la finalità di ottimizzare e migliorarne l'impatto e le ricadute a livello territoriale e nazionale, favorendo l'accesso delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni dei territori di riferimento all'offerta di alta formazione e di servizi disponibile, ai servizi erogati dai DIH presenti sul territorio e al sistema della ricerca scientifica e industriale per il tramite delle rispettive reti di contatti.

ARTICOLO 3 - Modalità della collaborazione, esclusiva e cessione della Convenzione

3.1 Le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro, coinvolgendo e indicando ciascuna, per quanto di competenza, le risorse umane e le strutture più idonee al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche.

3.2 Competerà alle Parti individuare di comune accordo i progetti e le iniziative da realizzare nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro, disciplinandone i contenuti, le modalità operative e le condizioni attraverso gli specifici accordi attuativi previsti e disciplinati dall'art. 4 della presente Convenzione.

3.3 La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i

costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione Quadro, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi di cui all'art. 3.2 del presente articolo e all'art. 4 della presente Convenzione. Questi ultimi definiranno di volta in volta anche le obbligazioni a carico delle Parti, gli aspetti operativi e amministrativi relativi all'esecuzione delle singole attività, nonché espressamente e dettagliatamente gli eventuali oneri necessari per dar seguito alle iniziative.

3.4 La presente Convenzione Quadro non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

3.5 Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dalla presente Convenzione Quadro a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

3.6 Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.

3.7 Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convenzione Quadro.

3.8 Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione Quadro e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione Quadro dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

ARTICOLO 4 - Accordi attuativi

4.1 Gli accordi di cui all'art. 3.2 costituiranno integrazione della presente Convenzione Quadro e avranno lo scopo di specificare i contenuti e le modalità operative di realizzazione dei progetti e/o delle iniziative attuative della presente Convenzione, nonché di disciplinare i rapporti tra Area Science Park e Luiss e di regolare i termini e le condizioni dei loro impegni, sotto il profilo tecnico scientifico, organizzativo, gestionale e finanziario, con riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione delle attività, alla responsabilità di coordinamento in relazione a queste ultime, all'eventuale utilizzazione delle rispettive strumentazioni e infrastrutture, alla proprietà e all'utilizzo dei risultati dell'attività di studio e ricerca, alla titolarità di eventuali brevetti, al trattamento dei dati personali e a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la presente Convenzione Quadro.

4.2 Previo consenso di entrambe le Parti, i suddetti Accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati in qualità di parti contrattuali, ovvero, potranno prevedere la partecipazione di questi ultimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività, previo espresso gradimento di entrambe le Parti.

4.3 Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

ARTICOLO 5 - Referenti

5.1 Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione Quadro le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park il Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi

Complessi, Stephen John Taylor;

- per Luiss, Emanuele Vecchi, Business Development, Luiss Business School; Chiara D'Alise, Custom Programs & Consulting, Luiss Business School.

5.2 I referenti avranno il compito di definire congiuntamente le azioni attuative della presente Convenzione Quadro nell'ambito dei progetti e delle iniziative individuati di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, attivandosi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso della loro esecuzione, verificandone periodicamente la realizzazione e mantenendo informata la struttura di appartenenza sul loro andamento.

ARTICOLO 6 - Riservatezza

6.1 Nell'espletamento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, ciascuna Parte dovrà mantenere la riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicate per brevità "Informazioni Riservate").

6.2 Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convezione Quadro le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione.

6.3 Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati di pubblico

dominio o per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione Quadro ed eventualmente dagli accordi attuativi;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

6.4 Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

6.5 Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della presente Convenzione Quadro o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative della presente Convenzione potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6.6 Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno alla cessazione della

presente Convenzione Quadro, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.

6.7 La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere la presente Convenzione Quadro e gli eventuali accordi attuativi già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e la presente Convenzione Quadro si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

6.8 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

ARTICOLO 7 - Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

7.1 Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). La presente Convenzione Quadro non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

7.2 Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori e salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti negli accordi attuativi in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti

scientifici collaborativi, idea, approccio, metodo, *tool*, informazione, software e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di titolarità congiunta delle Parti in parti uguali.

7.3 Salvo diversa pattuizione negli accordi attuativi, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, come meglio definiti all'art. 7.2, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.

7.4 Il personale di Area Science Park e di Luiss avrà il diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione Quadro per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.

7.5 Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione Quadro potrà limitare l'uso di idee, concetti, know-how o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata della presente Convenzione.

7.6 Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi e nelle iniziative attuative della presente Convenzione Quadro dichiarino espressamente l'esistenza della collaborazione tra Area Science Park e Luiss nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

7.7 Nell'ambito degli accordi attuativi aventi a oggetto attività di ricerca e/o

consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso saranno fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.

7.8 Le Parti garantiscono che quanto sarà reso disponibile o consegnato all'altra Parte, in esecuzione dell'attività di collaborazione della presente Convenzione Quadro, non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi, assumendosi ogni responsabilità al riguardo e obbligandosi a manlevare l'altra Parte da qualsiasi conseguenza per la violazione di quanto garantito.

7.9 Ciascuna Parte non potrà utilizzare i marchi e gli altri segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto della stessa. L'eventuale autorizzazione all'utilizzo dei segni distintivi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza o concessione di alcun diritto sui segni distintivi medesimi.

ARTICOLO 8 - Pubblicazioni

8.1 Area Science Park e Luiss riconoscono che i ricercatori e/o i tecnologi coinvolti nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro possano pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito di esse. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza e il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati.

8.2 Area Science Park e Luiss si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione Quadro, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.

8.3 Sono fortemente incoraggiate le pubblicazioni congiunte tra le Parti, al fine di

valorizzare e diffondere la nuova conoscenza che insieme produrranno.

ARTICOLO 9 - Protezione dei dati personali

9.1 Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione della presente Convenzione Quadro, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione Quadro, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. L'eventuale trasferimento di dati verso Paesi extra UE sarà effettuato in conformità agli artt. 45 e ss. del Regolamento n. 2016/679/UE.

9.2 Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività attuative della presente Convenzione, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

ARTICOLO 10 - Durata e rinnovo

10.1 La presente Convenzione Quadro ha durata di tre (3) anni dalla sua sottoscrizione.

10.2 Al termine del triennio, la presente Convenzione Quadro potrà essere oggetto di rinnovo per un ulteriore triennio, d'intesa tra le Parti da raggiungersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. Il rinnovo dovrà avere, pena la nullità, la forma scritta e formalizzata da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata.

10.3 Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

ARTICOLO 11 - Recesso e risoluzione

11.1 Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

11.2 Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione Quadro e dai successivi accordi attuativi possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata .

11.3 ~~Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di grave e reiterato inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con la presente Convenzione Quadro.~~ Le Parti, fatto salvo il risarcimento del danno subito, si riservano la facoltà di risolvere

anticipatamente la presente Convenzione Quadro mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, in caso di inadempimento dell'altra Parte degli obblighi assunti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo posta elettronica certificata, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici (15) giorni, decorsi i quali la Convenzione Quadro si intenderà risolta.

11.4 Oltre che per inadempimento, la presente Convenzione Quadro potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

11.5 Oltre che per inadempimento, la presente Convenzione Quadro potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

ARTICOLO 12 - Coperture assicurative

12.1 Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

12.2 In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

ARTICOLO 13 - Sicurezza

13.1 Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula della medesima. Si

impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

13.2 Le attività attuative della presente Convenzione Quadro contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle prestazioni di studio, indagine ed elaborazione.

13.3 Nel caso in cui i lavoratori di Luiss accedano ai locali di Area Science Park in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

13.4 I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.

13.5 Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

a) valutazione dei rischi per le rispettive attività;

b) sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

c) informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

d) fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

13.6 Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

ARTICOLO 14 - Responsabilità per mancata conclusione degli accordi attuativi e manleva

14.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione di successivi accordi attuativi della presente Convenzione Quadro.

14.2 Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi accordi eventualmente stipulati sulla base della presente Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

14.3 Le Parti assumono i rischi derivanti dalle attività realizzate da sé o da terzi sotto il proprio controllo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, nonché per tutti i danni diretti e indiretti che dovessero derivare dal proprio operato all'altra parte o a terzi.

14.4 Ciascuna Parte, ove responsabile della mancata esecuzione a regola d'arte delle

attività di cui alla presente Convenzione Quadro ovvero del mancato adempimento degli obblighi assunti per effetto della presente Convenzione Quadro, si impegna a manlevare l'altra da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento da chiunque avanzate in relazione alla suddetta mancata esecuzione ovvero al mancato adempimento.

14.5 Ciascuna Parte si impegna altresì a manlevare l'altra anche in relazione a eventuali danni che quest'ultima, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire per fatto a essa imputabile.

ARTICOLO 15 - Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

15.1 Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

15.2 Area Science Park dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da Luiss e consultabile nel sito web dell'Università.

15.3 Luiss dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati da Area Science Park e consultabili nel sito web dell'Ente alla pagina Amministrazione trasparente.

15.4 Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

15.5 Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione della Convenzione Quadro per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una

delle seguenti fattispecie:

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla Convenzione Quadro, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

15.6 Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione Quadro sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 16 - Legge applicabile e foro competente

16.1 La presente Convenzione Quadro è disciplinata in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

16.2 Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione Quadro, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

16.3 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono riservate all'autorità giudiziaria competente.

ARTICOLO 17 - Comunicazioni

17.1 Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base della presente Convenzione

Quadro e dei successivi accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it;
- Luiss: progettifinanziati@luisscert.it,

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

ARTICOLO 18 - Registrazione

18.1 La presente Convenzione Quadro costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

18.2 La presente Convenzione Quadro è soggetta all'imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86.

18.3 Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 19 - Disposizioni finali

19.1 La presente Convezione Quadro potrà essere emendata, modificata, sostituita, prorogata, rinnovata o ampliata solo di comune accordo formalizzato a mezzo posta elettronica certificata.

19.2 Anche qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

19.3 Nessuna spesa deriva dalla presente Convenzione Quadro.

19.4 La Convenzione Quadro andrà sottoscritta digitalmente.

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente

Caterina Petrillo

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Il Direttore Generale

Giovanni Lo Storto

La presente Convenzione Quadro è stata redatta di comune accordo tra le Parti in esito ad una articolata trattativa tra le stesse. In ogni caso, per mero tuziorismo, le stesse sottoscrivono per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai seguenti articoli: 2 ("Oggetto"); 3 ("Modalità della collaborazione, esclusiva, cessione della Convenzione"); 4 ("Accordi attuativi"); 6 ("Riservatezza"); 7 ("Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati"); 8 ("Pubblicazioni"); 9 ("Protezione dei dati personali"); 10 ("Durata e rinnovo"); 11 ("Recesso e risoluzione"); 12 ("Coperture assicurative"); 14 ("Responsabilità per mancata conclusione degli accordi attuativi e manleva"); 15 ("Responsabilità amministrativa e clausola di legalità"); 16 ("Legge applicabile e Foro competente"); 19 ("Disposizioni finali).

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente

Caterina Petrillo

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Il Direttore Generale

Giovanni Lo Storto